



Ministero dell'Economia e delle Finanze
GABINETTO DEL MINISTRO

14 LUG. 2017

Prot. n. 1-4724

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p. c

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

LORO SEDI

Oggetto: **A.S. 2835**: Modifiche delle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni e degli Uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Relazione tecnica di passaggio.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009, la relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL VICE CAPO DI GABINETTO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

12 LUG. 2017

Prot. n. 1-4613
Roma,

All'Ufficio Legislativo Economia

Prot.n.
Rif. prot. entrata n.
Allegati: 1

SEDE

OGGETTO: A.S. 2835- Modifiche delle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni e degli uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. Relazione tecnica aggiornata.

Si fa seguito alla nota n. 131559 del 25 giugno 2017 con la quale questo Dipartimento ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in ordine al provvedimento in oggetto, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati e trasmesso il 22 maggio 2017 al Senato.

Al riguardo, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196 del 31 dicembre 2009.

Il Ragioniere generale dello Stato



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A.S. 2835

"Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni"

RELAZIONE TECNICA

La proposta di legge è tesa a modificare le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Perugia, spostando tre comuni umbri (Città della Pieve, Paciano e Piegaro) dal tribunale di Terni al tribunale di Perugia.

Il disegno di legge in esame intende rispondere alle esigenze di efficienza amministrativa e di buon funzionamento dell'azione giudiziaria per venire incontro sia alle esigenze dell'utenza, privati cittadini e professionisti operanti nell'ambito della giustizia, che del personale dipendente, assicurando maggiore celerità nell'espletamento dell'attività di udienza e degli adempimenti alla stessa connessi.

(Articolo 1)

La modifica prevede la rivisitazione delle circoscrizioni territoriali dei giudici di pace dei circondari di Terni e di Perugia nonché viene dettata una disciplina transitoria per i procedimenti civili e penali in corso al fine di garantire, comunque, la celere definizione delle azioni giudiziarie già pendenti. Soprattutto per i procedimenti penali, la situazione di "pendenza" è cristallizzata all'atto dell'acquisizione della "notitia criminis" ovvero del momento in cui è pervenuta all'ufficio di procura competente (tramite atto formale di denuncia o querela o referto/rapporto di polizia giudiziaria).

Conseguentemente, alla riorganizzazione dell'assetto giudiziario si procederà, alla modifica delle piante organiche del personale degli uffici giudiziari coinvolti, sia amministrativo che di magistratura onoraria, senza previsione di maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Orbene, si rappresenta che la riforma della geografia giudiziaria dettata dalle disposizioni dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 ha comportato, nell'ambito del distretto della Corte di Appello di Perugia, la soppressione del Tribunale di Orvieto, accorpandolo al Tribunale di Terni. La citata annessione ha, altresì, comportato la modifica della competenza giurisdizionale anche per alcuni uffici del giudice di pace che precedentemente si trovavano ricompresi nel circondario di Orvieto, tra i quali i tre comuni qui interessati di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, che, pertanto, sono stati ricompresi nella giurisdizione del Tribunale di Terni.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

E' opportuno ricordare che il disegno originario di riforma degli uffici del giudice di pace in Umbria, secondo il dettato normativo del dal D.Lgvo 156/2012, prevedeva solo 4 uffici e, precisamente: gli Uffici del giudice di pace di Perugia, Terni, Orvieto e Spoleto.

Tuttavia, nel distretto della Corte di appello di Perugia, attualmente, operano 10 uffici del giudice di pace. La menzionata situazione si è potuta verificare in quanto 6 uffici (Castiglione del lago, Città di Castello, Foligno, Norcia, Todi, Città della Pieve) sono stati mantenuti in funzione grazie alla deroga normativa introdotta dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 156 del 2012, che ha consentito agli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, di chiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace dei quali il ministero della giustizia prevedeva la soppressione.

La proposta di legge è volta:

- 1) a spostare il giudice di pace di Città della Pieve dal circondario di Terni a quello di Perugia. La modifica può dirsi conseguenziale allo spostamento di comuni dal circondario del Tribunale di Terni al circondario del tribunale di Perugia;
- 2) a cambiare la denominazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve in giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro;
- 3) a spostare i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto dal giudice di pace di Città della Pieve a quello di Orvieto.

In sede di attuazione della proposta di modifica alla Tabella A del R.D. 12/1941 ed alla successiva Tabella A della L. 374/1991, pertanto, le circoscrizioni territoriali dei suddetti giudici di pace mutano il loro assetto organizzativo: infatti, i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto non rientrano più nella competenza del giudice di pace di Città della Pieve e sarebbero, invece, ricompresi nell'ambito delle competenze del giudice di pace di Orvieto, del quale la legge non ha mai previsto la soppressione e per cui sono già stati previsti i costi di funzionamento.

Conseguentemente, venendo meno i costi sostenuti dai due comuni di cui sopra, l'auspicato spostamento nel circondario di Perugia dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve sarà sostenuto dai tre comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro.

La proposta di legge contempla, infine, la modifica alle piante organiche degli uffici giudiziari coinvolti, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In questa sede si intende assicurare - a sostegno del progetto e a garanzia che i costi verranno integralmente sostenuti dai tre comuni sopra indicati - che questa Amministrazione dovrà procedere alla determinazione dell'organico esclusivamente del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché alla eventuale modifica delle piante organiche del personale amministrativo del solo Ufficio del giudice di pace di Orvieto, nell'ambito delle attuali dotazioni e solo ove ritenuto necessario a garantire il regolare funzionamento dell'ufficio.

Ad ogni modo, lo spostamento nell'ambito circoscrizionale del suddetto giudice di pace di Orvieto dei comuni di Montegabbione e di Monteleone d'Orvieto, in ragione di un modesto incremento del volume di attività giudiziaria previsto, non determina significativi riflessi sulle



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

ordinarie spese di funzionamento dell'accorpante ufficio di Orvieto, che potranno pertanto essere sostenute dall'amministrazione con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne la rivisitazione della pianta organica del personale amministrativo del Giudice di pace di Orvieto, ufficio territorialmente appartenente al circondario di Terni, si rappresenta che, tale modifica, deve essere contemplata come "estrema ratio" e qualora il personale attualmente in servizio non sia in grado di sopperire all'incremento della contenuta mole di lavoro relativa al contenzioso giudiziario proveniente dall'assorbimento della competenza territoriale dei due comuni di Montegabbione e di Monteleone d'Orvieto. La normale funzionalità del servizio dell'ufficio del Giudice di Pace di Orvieto, pertanto, potrà essere garantita attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Si consideri, inoltre, che al fine di sopperire a esigenze lavorative, presso il Giudice di pace di Orvieto potrà farsi luogo ad applicazione di personale proveniente dall'Ufficio circondariale del Giudice di pace o del Tribunale di Terni, i cui organici sono stati implementati a seguito della soppressione e degli accorpamenti previsti dal Decreto Legislativo n. 156 del 2012. Le applicazioni potranno essere garantite stabilendo turnazioni settimanali o rimodulabili a cadenza temporale (trimestrale o semestrale) senza previsione di oneri aggiuntivi a favore del personale amministrativo provvisoriamente assegnato alla sede in esame.

Si rappresenta, infine, che ulteriori assicurazioni di invarianza finanziaria possono essere evidenziate in materia di indennità da erogare ai giudici di pace competenti a dirimere le controversie insorte negli ambiti circoscrizionali di nuova definizione, che sono comunque corrisposte, in funzione del numero delle udienze e delle sentenze emesse, entro i limiti delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, a valere sulla *Ud.V 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione "Magistratura onoraria" capitolo 1362, che reca uno stanziamento di 147.949.725,00 per il 2017, di euro 160.449.725,00 per il 2018 e di euro 160.449.725,00 per il 2019.*

Di contro, per la conservazione del Giudice di pace di Città della Pieve nel suo nuovo assetto territoriale, vale ugualmente il limite dettato dalla disponibilità degli enti locali a farsi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, nonché del fabbisogno del personale amministrativo. Circostanza, quest'ultima, avvalorata dalla chiara lettura dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012; la disposizione prevede, infatti, che qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso.

In tal senso, si fornisce assicurazione sulla possibilità di dare attuazione al presente provvedimento escludendo profili di onerosità a carico della finanza pubblica.

Si fa presente, inoltre, che gli adempimenti di natura amministrativa necessari a dare attuazione alle disposizioni in esame, potranno essere espletati dalle competenti articolazioni del Ministero della giustizia, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

1 LUG. 2017